TFR: UN CENTENARIO PIENO DI SORPRESE

Guida agli aspetti più inattesi del trattamento di fine rapporto, alla sua importanza sociale e finanziaria e, infine, alcuni recentissimi sviluppi sulla tassazione del tfr prodotto all'estero

Sergio Lombardi
dottore commercialista

IL TRATTAMENTO di fine rapporto (tfr), somma di denaro corrisposta ai lavoratori al termine del loro rapporto di lavoro, determinata in base all'anzianità di servizio e alla retribuzione, da circa un secolo fa parte del nostro ordinamento lavoristico ed è entrato nella nostra cultura, tanto da avere numerosi sinonimi o istituti analoghi: liquidazione, buonuscita, indennità di fine servizio, tfs, tfm…
Ecco una guida agli aspetti del tfr più inattesi, che ne dimostrano la grande capacità di resistenza a mille riforme, l'importanza sociale e finanziaria e, infine, alcuni recentissimi sviluppi sulla tassazione del tfr prodotto all'estero.

Storia del tfr

Le origini del tfr sono antiche: nel 1916 era stata istituita un'indennità di anzianità a favore degli impiegati richiamati alle armi, estesa poi nel 1919 a tutti gli impiegati con anzianità "particolarmente elevata".
Nel 1924 fu prevista un'indennità di anzianità solo per gli impiegati (non per gli operai) e solo in caso di licenziamento, pari alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per ogni anno di lavoro prestato. Solo nel 1942 fu approvato l'art. 2120 del codice civile, che estese il beneficio anche agli operai, in misura differenziata per categoria e per contrattazione collettiva.

L'indennità di anzianità si sviluppò quindi con un carattere misto previdenziale/assistenziale ed era finalizzata ad assicurare il sostentamento al lavoratore durante il periodo di disoccupazione, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro o in attesa del trattamento pensionistico.

Fino al 1966 l'indennità era dovuta solo in caso di licenziamento non per colpa del lavoratore, ma da allora è dovuta (come oggi) in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Il tfr assume quindi natura di accantonamento finanziario obbligatorio, gestito dal datore di lavoro per conto di tutti i propri lavoratori.

Agli inizi degli anni 70, l'indennità di anzianità formava oggetto di contrattazione collettiva e veniva usualmente commisurata all'ultima retribuzione, con un parametro che variava sensibilmente secondo le qualifiche (per i dirigenti una mensilità e mezza per ogni anno di anzianità, per gli impiegati una mensilità, per gli operai solo qualche settimana – con ampia variabilità da settore a settore). Si trattava quindi di un meccanismo del tipo *defined benefit*, che, al pari del metodo retributivo di calcolo della pensione, favoriva le carriere più dinamiche.

La modifica definitiva, che ha dato al tfr l'attuale forma con accantonamenti mensili (retribuzione annua diviso 13,5) rivalutati annualmente in base agli indici Istat e corresponsione differita, è avvenuta nel 1982.

Il tfr è uno degli elementi del rapporto di lavoro su cui il legislatore è maggiormente intervenuto nel corso degli anni, soprattutto recentemente, con riforme dai forti impatti negli ultimi 17 anni.

Le origini del tfr sono antiche: nel 1916 era stata istituita un'indennità di anzianità a favore degli impiegati richiamati alle armi, estesa poi nel 1919 a tutti gli impiegati con anzianità "particolarmente elevata"

Nel terzo millennio, le modifiche sul tfr hanno riguardato la riliquidazione, la contribuzione ai fondi di previdenza complementare, fino al recente esperimento (dall'esito negativo) del tfr liquidato mensilmente in busta paga e ancora il nuovo intervento (legge per la concorrenza 2017), ancora sul tfr ai fondi pensione, con la previsione di un ennesimo tavolo di confronto per una nuova riforma del

sistema previdenziale complementare.

Geografia del tfr

Il tfr, che diamo per scontato, è invece un elemento del rapporto di lavoro tipicamente italiano. Negli altri ordinamenti, infatti, salvo eccezioni (*Abfertigung* in Austria, *Fundo de garantia do tempo de serviço* in Brasile, *Taechikum* nella Corea del Sud), non esistono trattamenti equivalenti. Alcune indennità di fine rapporto previste in altre nazioni sono inoltre tabellari rispetto alla durata del rapporto e non hanno natura retributiva come il tfr.

Il tfr è un istituto ancora così innovativo da costituire insieme prestazione sociale, strumento gestionale, strumento di protezione del lavoratore e strumento di fidelizzazione. Nemmeno le soluzioni previdenziali/assistenziali più complesse o le policy di retention più recenti e trendy, come le stock option, riescono a ottenere tanti obiettivi insieme

Scienza del tfr

Tecnicamente, il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita, contabilmente una competenza e bilancisticamente un accantonamento.

Le differenti funzioni del trattamento

Il tfr è un istituto antico, come si è visto, ma ancora così innovativo da costituire insieme prestazione sociale, strumento gestionale, strumento di protezione del lavoratore e strumento di fidelizzazione. Nemmeno le soluzioni previdenziali/assistenziali più complesse o le policy di retention più recenti e trendy, come le stock option, riescono a ottenere tanti obiettivi insieme.

Il flop del tfr in busta paga

Il prossimo 30 giugno scadrà il terzo anno di sperimentazione del tfr in busta paga. Alla misura, introdotta nel 2015 e che sarebbe dovuta servire per rilanciare i consumi, hanno aderito fino a settembre 2017 solo 205mila lavoratori (meno dell'1% degli interessati), che hanno richiesto alla propria azienda di anticipare mensilmente una parte del tfr.

I motivi dell'insuccesso e del mancato rinnovo dell'esperimento di erogazione mensile on demand del tfr sarebbero la tassazione elevata, gli effetti negativi sulla posizione del fondo integrativo e il non voler rinunciare al "gruzzoletto" a fine carriera.

La riliquidazione del tfr (con una nuova sorpresa)

Su tutti i trattamenti di fine rapporto percepiti dall'1/1/2001 è prevista per legge la riliquidazione automatizzata dell'imposta a cura dell'Agenzia delle entrate. La maggiore aliquota d'imposta rideterminata viene applicata anche alle somme relative all'incentivo all'esodo, al patto di non concorrenza e alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione per lo stesso lavoratore. La ritassazione del tfr già erogato e altre riforme hanno rappresentato uno stravolgimento della funzione sociale del trattamento, che per lunghi decenni del ventesimo secolo rappresentava ancora una somma certa, anche se futura, su cui costruire il proprio avvenire o quello dei propri figli. Ma il vecchio modello "single employer" poteva avere senso solo in una economia florida con basso turnover, in cui sostanzialmente ogni lavoratore "sposava" un'unica azienda, nella quale si svolgeva la sua intera carriera lavorativa.

Dell'aggravio fiscale sul tfr ci siamo già occupati anni orsono e molti contribuenti conoscono ormai la complicatissima scheda di riliquidazione, associata alla richiesta di pagamento di una maggiore imposta. Da allora, oltre all'accanimento sui titolari di tfr, con l'estensione del termine di riliquidazione da quattro a cinque anni, l'unica novità sul tema riguarda i rari casi in cui la riliquidazione dà un esito positivo per il lavoratore. Quando il ricalcolo è a favore del contribuente,

che avrebbe diritto in quel caso a un rimborso d'imposta, sorprendentemente l'Agenzia delle entrate non invia nessuna comunicazione. Questo comportamento asimmetrico e ingiustificabile è stato riscontrato in diversi Uffici delle entrate sul territorio nazionale. Di conseguenza, attenzione se non ricevete alcuna comunicazione relativa alla riliquidazione del vostro tfr: potreste avere un credito giacente. Questa possibilità riguarda soprattutto i lavoratori che hanno passato negli ultimi anni prima della liquidazione dei periodi in aspettativa non retribuita, lunghi periodi di malattia o di congedo parentale o periodi di lavoro all'estero come non residenti fiscali in Italia. L'esistenza del credito sul tfr è agevolmente verificabile presso gli Uffici delle entrate o nel Cassetto fiscale e, nel caso di credito, va presentata un'istanza di rimborso del credito risultante dalla riliquidazione.

Senza tfr

Anche l'introduzione nel nostro ordinamento dalla fine degli anni 90 di forme di rapporto parasubordinato che non prevedono il tfr, l'eccessivo ricorso alle stesse da parte dei datori di lavoro e la continua rimodulazione giuridica delle collaborazioni rappresentano in qualche modo una progressiva omologazione del rapporto di lavoro italiano con quelli presenti in altri ordinamenti esteri, privi della nostra "liquidazione" e di altri istituti. La trasformazione di centinaia di migliaia di rapporti di lavoro dipendente "con tfr" in forme di rapporto di collaborazione "senza tfr" è un fenomeno contemporaneo non trascurabile dalla nostra analisi, con notevoli impatti sociali. La "flessibilità", in molti casi, comporta la perdita di diritti.

Esenzione del tfr prodotto all'estero

E veniamo all'aspetto più interessante dell'articolo, che rappresenta uno sviluppo recentissimo del diritto tributario. Fra i dirigenti è oggi molto comune, nell'attuale sistema economico globale intercomunicante, svolgere periodi di lavoro all'estero per trasferte, distacchi o intere carriere svolte in sedi estere, uffici di rappresentanza o consociate di società italiane.

Il tfr viene tassato dal datore di lavoro italiano o dal fondo pensione anche quando viene erogato a dipendenti residenti all'estero al momento della cessazione o lo sono stati in anni precedenti. Il lavoro all'estero rende il livello retributivo, e di conseguenza il tfr, molto più consistente. Le trattenute fiscali sulla liquidazione degli *expatriates* sono spesso considerevoli.

La novità è costituita da recenti orientamenti dell'Agenzia delle entrate e della giurisprudenza tributaria verso l'esenzione pro quota del tfr prodotto all'estero da lavoratori assunti in Italia e trasferiti in altri paesi per motivi di servizio, i cosiddetti *outbound expatriates*. Questa possibilità vale anche se l'intero tfr o parte di questo è stato trasferito al fondo pensione.

Per la prima volta, recentemente in una sentenza, la Cassazione, partendo dalla considerazione che il tfr e la retribuzione ordinaria sono componenti reddituali, aventi entrambi la loro causa nel rapporto di lavoro e che differiscono solo per il momento dell'erogazione, ha sostenuto che entrambi i redditi (mensile e tfr) devono subire un analogo trattamento tributario. Ne consegue che, se la retribuzione mensile è esente da tassazione in Italia, analoga esenzione deve essere applicata anche al tfr maturato sui medesimi redditi e periodi. I lavoratori interessati sono quelli che hanno trasferito la loro residenza all'estero, iscrivendosi all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) e risultando non residenti fiscali in Italia per alcuni periodi di lavoro.

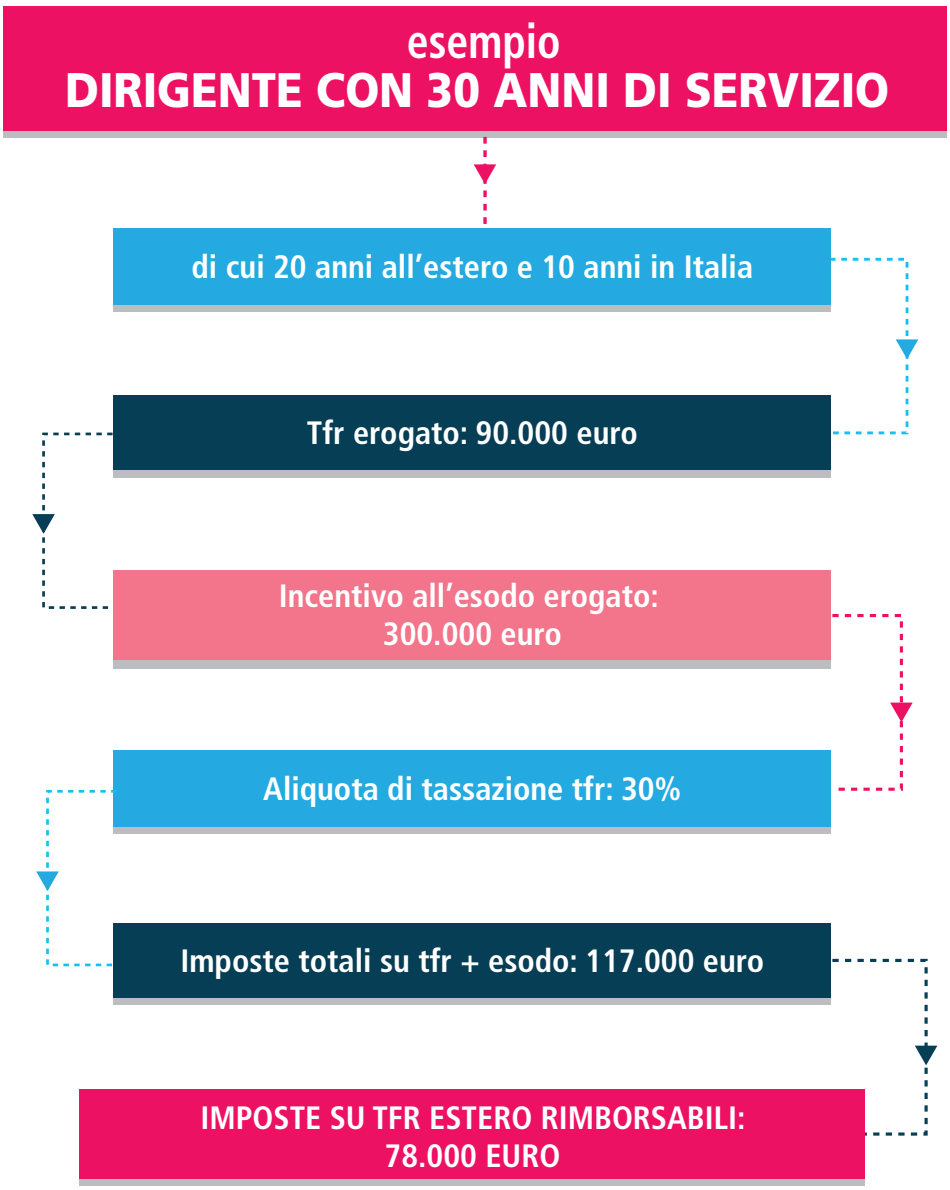

Sulla base di tale orientamento, attraverso risoluzioni, sentenze tributarie, interpelli e successive sentenze della Corte di cassazione, si sono stabiliti importanti principi, convergenti verso l'esenzione del tfr prodotto all'estero, che in un numero sempre maggiore di casi consentono la restituzione della tassazione sul tfr subita.

La residenza al momento della percezione del tfr non rileva, perché per il calcolo dell'esenzione viene preso in considerazione l'intero periodo di servizio per l'azienda, dall'assunzione alla cessazione. È sufficiente anche un periodo "antico" di lavoro all'estero di un anno per determinare una quota di imposta sul tfr che può essere oggetto di rimborso. La quota di esenzione è applicabile anche all'incentivo all'esodo percepito insieme al tfr alla cessazione del lavoratore.

Se ad esempio il lavoratore ha prodotto all'estero i 2/3 del proprio tfr, come nell'esempio, la stessa quota si applica anche all'incentivo all'esodo, che si considera per 2/3 prodotto all'estero e quindi soggetto alla medesima esenzione.

Esenzione tfr: tempi e modalità

Poiché i datori di lavoro e i fondi pensione italiani sono tenuti, secondo la normativa nazionale, a tassare il tfr erogato anche per i lavoratori con periodi lavorativi all'estero, sulla base delle disposizioni sovranazionali delle Convenzioni internazionali, la strada per esentare le quote di tfr prodotto negli anni in altri paesi è quella dell'istanza di rimborso, presentabile entro quattro anni dalla percezione del tfr all'Ufficio delle entrate competente per territorio. L'Ufficio può disporre il rimborso totale o parziale delle imposte sul tfr richieste. Qualora l'Ufficio delle entrate rifiuti di erogare il rimborso, è possibile ricorrere in Commissione tributaria. Poiché raramente l'intera carriera di un lavoratore si è svolta all'estero, coesistono nel tfr quote prodotte in Italia e quote prodotte all'estero. Un elemento vincente nella richiesta di rimborso è sicuramente l'indicazione della quota di tfr prodotta all'estero, della quale si chiede l'esenzione. È agevole determinare la quota di tfr estera, essendovene traccia nei fogli paga e, per molti anni, anche nei Cud/Cu. Si tratta frequentemente di somme molto rilevanti, che l'evoluzione del diritto tributario consente sempre più spesso di recuperare.

Nell'eventuale pratica di rimborso dell'imposta sul tfr prodotto all'estero è necessario farsi assistere dal proprio consulente fiscale di fiducia. ■